



Roma 2 luglio 2014

Presidente, Vicepresidente e Consiglieri
dell'Ordine provincia dei Medici Veterinari
Via Gronchi 16 – 67100 L'Aquila
pec: ordinevet.aq@pec.fnovi.it e raccomandate a/r

Presidente, Vicepresidente e Comitato Centrale
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone 125 – 00187 Roma
pec: info@pec.fnovi.it e raccomandate a/r

Egredi Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri dell'Ordine e Membri del Comitato Nazionale,

il 9 aprile 2013 la Corte Suprema di Cassazione ha condannato con sentenza n.39053 in via definitiva Imperiale Pierluigi iscritto all'Ordine provinciale dei Medici Veterinari dell'Aquila con n.70 e Ponziani Mauro iscritto allo stesso Ordine provinciale con n.128, a 2 mesi e 10 giorni di reclusione per violazione dell'articolo 544 bis del Codice penale.

I due veterinari avevano infatti soppresso nove cuccioli di cane adducendo come scusa che non vi era posto in canile, uccisione "tutt'altro che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non

altrimenti superabile, una situazione di “necessità” (estratto dalla sentenza citata, allegata alla presente come le sentenze di primo grado 29.3.2007 e di Corte d’Appello 7.10.2011).

Già in data 11 aprile 2013, 22 maggio 2013 e 25 settembre 2013 la LAV e il 27 settembre 2013 l’Enpa, avevano chiesto l’attivazione del procedimento disciplinare con la sanzione della radiazione per i due veterinari poiché *“colpevoli di abusi nell’esercizio della professione”* (articolo 38 DPR 5 aprile 1950, n.221), *“con la loro condotta hanno compromesso gravemente la loro reputazione e la dignità della classe sanitaria”* (articolo 41 del citato DPR) anche alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.30790 del 30 dicembre 2011, pubblicata da “30 giorni” organo della FNOVI, riguardo alla perdita della “buona condotta” e, quindi, del requisito *“ineludibile principio di carattere generale dell’ordinamento”* per essere iscritti all’Albo professionale.


Non solo. Si sottolinea in particolare che per i condannati in via definitiva la pratica dell’uccisione di cani per motivi non previsti dalle normative era pratica abituale e consolidata e che vi è stato il contrario del ravvedimento dovuto, anche attraverso dichiarazioni alla stampa, dato alquanto preoccupante viste le funzioni che continuano a rivestire.

Anche le parlamentari Michela Vittoria Brambilla alla Camera, con l’interrogazione n.4-02214 e Silvana Amati, Monica Cirinnà e Manuela Granaiola al Senato, con l’interrogazione n.4-01012 hanno richiesto formalmente al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin l’attivazione della procedura.

Ad oggi, nonostante la rassicurazione scritta inviata dalla Fnovi il 15 aprile 2013, secondo la quale ci informava “di aver già condiviso con l’organismo ordinistico provinciale l’auspicio che lo stesso voglia avviare – senza indugi – le attività di competenza per valutare le circostanze accertate sotto il profilo della rilevanza deontologica”, non risulta aperto alle scriventi alcun procedimento e anche la sezione online fnovi.it “Provvedimenti disciplinari”, ai sensi del DPR 137 del 2012, non ne riporta alcuno per i due veterinari citati. Mai nessun riscontro, di alcun genere, è arrivato dall’Ordine provinciale. Un silenzio, quindi, assordante.

Per gli elementi descritti e acclusi, e per la conclamata violazione del Codice deontologico dei Medici Veterinari, si chiede quindi l’apertura del procedimento, se già aperto se ne chiede il completamento, con la radiazione dall’Albo di Imperiale Pierluigi e Ponziani Mauro, a tutela della professione medico veterinaria.


In attesa di conoscere presto le Vostre determinazioni, a disposizione per ogni approfondimento che si riterrà necessario, si inviano distinti saluti.




Carla Rocchi
Presidente ENPA



Gianluca Felicetti
Presidente LAV



Piera Rosati
Presidente LNDC



Massimo Comparotto
Presidente OIPA

Allegate sentenze n.216/07 del Tribunale di L'Aquila (1), n.3395 7.10.2011 della Corte d'Appello di L'Aquila (2), n.39053/13 della Corte Suprema di Cassazione-Terza sezione penale (3); Interrogazioni parlamentari citate (4)